

REPUBBLICA ITALIANA

N. 2171/07 REG.DEC.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2473

REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione)

ANNO 1997

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 2473 del 1997, proposto dal dott. Antonio Pangallo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Aricò, domiciliato presso la segreteria della sezione;

CONTRO

L'Azienda Ospedaliera Bianchi – Melacrino – Morelli, di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

l'Asl n. 11 di Reggio Calabria, , in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del TAR della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n. 181 del 1996;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore alla pubblica udienza del 16 gennaio 2007 il Consigliere Aldo Fera;

Uditi per le parti l'avv. Lepore per delega dell'avv. Aricò, come indicato nel verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Oggetto dell'appello è la sentenza specificata in rubrica, con la quale il TAR della Calabria ha respinto il ricorso proposto dall'attuale appellante, per ottenere la condanna dell'intimata amministrazione al pagamento dell'indennità di rischio radiologico nella misura di £. 200.000 mensili per il periodo 1.1.1988/31.12.1991, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo. Secondo il primo giudice, dalla documentazione versata in atti risultava solo genericamente come il ricorrente rientrasse nel personale classificato “*professionalmente esposto*” al rischio radiologico senza che fosse accertata “*un'esposizione degli stessi ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia*”, per cui la domanda giudiziale “*non è suscettibile di favorevole esame*”.

L'appellante, oltre a contestare le motivazioni contenute nella sentenza, sostiene che:

non sarebbe in contestazione il fatto che il ricorrente abbia diritto beneficio de quo, in quanto l'accertamento è stato effettuato dall'amministrazione attraverso l'apposita commissione costituita ai fini dell'attuazione dell'art. 54 del D.P.R. 1990 n. 384. Per cui l'amministrazione avrebbe errato nel liquidare l'indennità nella misura di £. 50.000 mensili, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 27 ottobre 1988 n. 460, anziché di £. 200.000, ai sensi dell'art. 1, comma 2, come richiesto dal ricorrente.

Conclude quindi chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento del ricorso di primo grado, e, per l'effetto, l'accertamento del suo diritto a percepire l'indennità da rischio radiologico nella misura di £. 200.000 mensili, oltre al congedo aggiuntivo di giorni 15 e, conseguentemente la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento della somma dovuta a conguaglio, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze fino al soddisfo.

DIRITTO

L'appello è infondato.

L'art. 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 460, recante modificazioni ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica, ha rideterminato in £. 200.000 mensile lorda, a decorrere dal 1° gennaio 1988, la misura dell'indennità prevista per il personale medico e tecnico di radiologia (comma 2), ed ha inoltre stabilito che “ *al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di £. 50.000 a decorrere dal lo gennaio 1988* “ (comma 3).

Il comma 3 precisa inoltre che “ *l'individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 .*”

La norma ha formato oggetto di una questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli art. 3, 32 e 97 Cost. Questione che non è stata ritenuta fondata “ *in quanto la presunzione assoluta di rischio prevista dalla legge nei confronti dei medici e tecnici di radiologia non è tale da escludere la presenza di altri lavoratori cui si può applicare la stessa disciplina in relazione alla loro esposizione al rischio radiologico in misura continua e permanente.*” (Corte costituzionale, 20 luglio 1992 , n. 343).

Venendo alla fattispecie in esame, il ricorrente allega, a sostegno della pretesa al pagamento dell'indennità nella misura dettata dall'art. 1 , comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460, la sua inclusione in un elenco redatto dalla Commissione rischio radiologico relativo al personale “ *classificato professionalmente esposto a rischio radiologico ai sensi dell'art. 54 del D.P.R.*

384/90”.

La norma ora richiamata, però, riguarda l'accertamento di tutto il personale esposto a rischio radiologico, di quello continuativamente esposto (art. 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460) così come di quello occasionalmente esposto (art. 1, comma 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460). Né aiuta il riferimento della Commissione al personale “ *classificato professionalmente esposto*”, poiché il fatto che “ *il rischio stesso abbia carattere professionale nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio*” è condizione comune ad entrambe le categorie di personale (art. 54, comma 2, del D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384).

Ne consegue, come esattamente argomentato dal primo giudice, che nel caso di specie difetta la prova della esposizione del ricorrente al rischio radiologico “ *in misura continua e permanente*” e quindi del suo diritto a percepire l'indennità nella misura richiesta.

L'appello, pertanto, deve essere respinto.

Non essendovi costituzione di controparte non è luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, sezione V, respinge l'appello.

Nulla per le spese.

Ordina era presente decisione sia seguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2007, con l'intervento dei signori:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani	Consigliere
Aldo Fera	Consigliere estensore

Aniello Cerreto

Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aldo Fera

F.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

F.to Cinzia Giglio

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

P 8 -05-2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

F.to Antonio Natale